

CONSORZIO “CO.GE.I.SE” CONSORZIO COSTRUZIONI GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI – CON SEDE IN FOGGIA – VIA TORELLI,32 ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FOGGIA AL N° 9677, C.F. 01716000714 TEL. 0881/776960

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice civile, un Consorzio destinato ad avere attività esterna con la denominazione CO.GE.I.SE. (CONSORZIO COSTRUZIONI GESTIONI IMPIANTI E SERVIZI).

ART. 2 – SEDE

La sede del Consorzio e' in Foggia – Via Torelli,32 . Per esigenze organizzative potranno istituirsi altri uffici secondari nel territorio Europeo.

ART. 3 – OGGETTO

Il Consorzio non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il coordinamento e la disciplina delle attività tecnico-produttive, finanziarie e patrimoniali delle imprese consorziate relative a tutti i settori di attività contemplati nell'art.2195 del c.c. ed in ogni caso facenti capo ad imprenditori soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese previsto dall'art.2188 del c.c.. Tale partecipazione e' da intendersi estesa anche ad imprese aventi sede legale o amministrativa in uno dei territori della Comunità Economica Europea, indipendentemente dalla presenza effettiva nel territorio dello Stato Italiano di una loro stabile organizzazione o rappresentanza legale”.

ART. 4 - ATTIVITA'

Al fine di realizzare, nei rapporti tra le imprese consorziate, l'oggetto del contratto, gli organi consortili dovranno, in via principale, provvedere a:

- a) – ripartire tra le singole imprese consorziate le opere previste dai contratti di appalto e/o dalle concessioni dividendole, ove opportuno, in lotti possibilmente autonomi sulla base degli accordi o dei regolamenti che interverranno in argomento fra le medesime;
- b) – provvedere, se del caso, a compiere – in nome delle imprese consorziate appaltatrici e/o concessionarie – gli atti necessari per la realizzazione di particolari servizi e/o gestione e funzionamento delle opere e degli impianti realizzati in base agli appalti e/o alle concessioni;
- c) - vigilare, esercitando, se del caso, i previsti poteri sanzionatori – affinché l'esecuzione dei lavori sia conforme alle previsioni dei contratti di appalto e/o delle concessioni e relative convenzioni, nonché agli accordi di cui alla precedente lett.a);
- d) - determinare i criteri da adottare per il coordinamento tecnico ed economico degli interventi in appalto e/o in concessione – avuto riguardo alle caratteristiche delle costruzioni e delle opere da eseguire ed assumere le opportune iniziative per assicurare la effettiva applicazione dei criteri medesimi;
- e) - promuovere ed attuare ogni altra opportuna iniziativa per il migliore svolgimento delle funzioni coordinatrici del Consorzio.

Le singole imprese consorziate assumono l'obbligo, ciascuna per quanto riguarda, di rispettare e far proprie le deliberazioni degli organi consortili, regolarmente assunte, e di conformare ad esse il proprio comportamento, rinunciando in particolare ad ogni rapporto diretto od indiretto, o tramite imprese di gruppo controllate e/o collegate, con gli enti appaltanti e/o concessionari di opere o che hanno in programma di realizzare tramite terzi le opere stesse .

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

Con l’adempimento degli oneri e la sottoscrizione degli atti necessari, il Consorzio indica l’impresa o le imprese consorziate cui dovranno essere affidate i vari interventi o le opere relative al lotto o ai lotti di imprese consorziate eventualmente inadempienti agli obblighi di cui al contratto di appalto e/o alla convenzione, con salvezza di quanto previsto nei successivi artt. 16,17 e 19.

ART. 6 – DURATA

La durata del Consorzio e’ fissata fino al 31/12/2050.
Tale termine potrà essere prorogato ai sensi dell’art. 2604 del codice civile.

ART. 7 – FONDO CONSORTILE

I contributi delle imprese consorziate ed i beni acquistati mediante detti contributi costituiscono il fondo consortile.

Le imprese consorziate sono tenute a versare la quota di adesione stabilita in misura di € 775,00 per ogni impresa.

Le spese generali del Consorzio attinenti al suo funzionamento ed alla sua attività saranno ripartite fra le imprese consorziate normalmente in parti eguali fra loro.

L’assemblea delle imprese consorziate in relazione ad ogni singolo intervento affidato in appalto o in concessione, tenuto conto dei lavori e delle opere di spettanza di ogni singola impresa consorziate, procederà di norma alla ripartizione delle spese sopportate e da sopportare per la progettazione, acquisizione ed esecuzione dei singoli interventi tra le imprese consorziate, di volta in volta chiamate alla realizzazione di questi ultimi.

ART. 8 – ORGANI

Organi del Consorzio sono:

- l’assemblea delle imprese consorziate;
- il consiglio direttivo.

ART. 9 – ASSEMBLEA

L’assemblea delle imprese consorziate e’ convocata dal presidente del consiglio direttivo nella sede del Consorzio o altrove mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora del luogo della adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso deve essere spedito alle imprese consorziate nel loro domicilio, almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza, mediante raccomandata, anche a mano.

L’assemblea – salvo quanto diversamente stabilito – delibera validamente con il voto favorevole di tante imprese consorziate che rappresentino il 51% delle imprese partecipanti al Consorzio.

Ciascuna impresa consorziate può farsi rappresentare in assemblea conferendo per iscritto la rappresentanza ad altra impresa consorziate.

Nessuna impresa consorziate può farsi rilasciare più di una delega.

ART.10 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea nomina i componenti del consiglio direttivo, approva il rendiconto della gestione annuale e delibera sulle materie sottoposte al suo esame dal consiglio direttivo.

L’assemblea delibera altresì, con la maggioranza del 51% delle imprese partecipanti al Consorzio sui regolamenti generali di cui al punto a) del precedente art. 4, sul riparto dei lotti delle opere, sulla modifica della proporzione di partecipazione agli oneri consortili nell’ipotesi prevista nell’ultimo comma dell’art. 7, sulle sanzioni a carico delle imprese consorziate; in particolare sull’esclusione dal Consorzio di singole imprese consorziate, l’assemblea deciderà con la maggioranza del 51%.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consorzio e' amministrato e diretto da un consiglio direttivo formato da 3 a 5 componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria fra non soci.

ART. 12 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio direttivo, fermo restando, peraltro, che gli atti posti in essere dal Presidente in rappresentanza del Consorzio devono essere preventivamente deliberati dal Consiglio secondo le modalità di cui appresso.

ART. 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo e' investito di tutti i poteri occorrenti per il conseguimento degli scopi consortili e per la realizzazione dell'oggetto del Consorzio, ed e' quindi autorizzato a porre in essere e a deliberare tutti gli atti inerenti, necessari ed opportuni per tale conseguimento, con la sola esclusione degli atti di competenza dell'assemblea, di cui al precedente art. 10.

Il consiglio direttivo, per l'esecuzione delle sue deliberazioni, può delegare i relativi poteri anche a terzi.

ART. 14 – ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo sarà periodicamente convocato dal presidente su sua iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire anche telegraficamente e senza la necessita' di particolare formalità. Per la validità delle adunanze del consiglio e' necessario la presenza di tutti i consiglieri in carica; per la validità delle deliberazioni e' necessaria la maggioranza del 51%.

Tutte le deliberazioni del consiglio direttivo saranno trascritte in apposito libro e comunicate immediatamente alle singole imprese consorziate.

ART. 15 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE CONSORZiate

Ciascuna impresa consorziate eseguirà, nell'ambito dell'azione di coordinamento del consorzio, e sulla base delle concessioni e relative convenzioni, i lavori che la competeranno in base agli obblighi assunti con il contratto di appalto o con la convenzione inerente alla concessione, ovvero in base alle determinazioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 4 e di cui all'art. 5 precedenti, ed acquisterà i diritti che conseguono.

Fermo restando l'obbligo di conformarsi alla suddetta azione coordinatrice, ciascuna impresa consorziate sarà libera di organizzarsi per l'esecuzione di lavori, purchè resti comunque garantita l'osservanza degli atti di appalto o di concessione, delle convenzioni e delle determinazioni di cui al comma precedente.

ART. 16 – RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE CONSORZiate

Qualora nell'adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dagli appalti e/o dalle concessioni dovesse darsi luogo ad oneri aggiuntivi o a danni di qualsiasi genere a carico del Consorzio o delle singole imprese consorziate, l'impresa consorziate responsabile dovrà sollevare interamente le altre ed il Consorzio da ogni conseguenza, sempre salva comunque l'applicazione del successivo art. 19.

Eguali conseguenze si avranno nei casi di risoluzione dell'appalto e/o di revoca della concessione, di risoluzione della convenzione, di sanzioni applicate dalle Amministrazioni Pubbliche o Private committenti e/o concessionari e di recesso unilaterale dall'appalto e/o dalla concessione o dalla partecipazione dei lavori da eseguire, sempre salva comunque l'approvazione del successivo art.19 ed il potere del Consorzio di indicare in sostituzione altra impresa consorziate, ai sensi del precedente art.5.

A garanzia delle obbligazioni, di cui al presente articolo, la singola impresa consorziate rilascerà idonea garanzia fidejussoria, che, se utilizzata, entrerà a far parte del fondo consortile.

ART. 17 – RECESSO

E' consentito a ciascuna impresa consorziata di recedere dal Consorzio fino al momento dell'assegnazione di opere da compiere .

Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione al Consiglio direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impresa consorziata receduta, fermi restando tutti gli obblighi assunti fino al momento del recesso dovrà corrispondere al Consorzio, a titolo di indennità una somma pari alla quota di sua competenza sul fondo consortile fino al momento del recesso maggiorata del 20% detta somma entrerà a far parte del fondo consortile.

Dopo l'acquisizione dell'appalto e/o della concessione nessuna impresa consorziata potrà recedere dal Consorzio prima dell'integrale esecuzione delle opere poste a suo carico, salva diversa determinazione dell'assemblea.

ART. 18 – AMMISSIONI

Successivamente alla sua costituzione, possono essere ammesse al Consorzio altre imprese, qualora vi consentano il 51% delle imprese consorziate.

La nuova impresa consorziata apporterà al fondo consortile la quota di adesione di cui all'art. 7 e le ulteriori somme che verranno stabilite dall'assemblea.

ART. 19 – ESCLUSIONE

Nei casi di inadempimento agli oneri ed obblighi, derivanti dagli appalti e/o dalle concessioni e relative convenzioni, ovvero agli obblighi nei confronti delle imprese consorziate o del Consorzio, e così in tutti gli altri casi in cui il comportamento di una impresa consorziata determini oneri aggiuntivi o danni di qualsiasi genere, oltre a quanto previsto nel precedente art. 16, l'assemblea , su proposta del consiglio direttivo, e con le maggioranze di cui all'art. 10, può irrogare a carico della responsabile una sanzione pecuniaria , proporzionata alla gravità della violazione, e nei casi più gravi, anche l'esclusione dal Consorzio.

Le sanzioni pecuniarie saranno devolute al fondo consortile.

Resta sempre salvo il deferimento della controversia al collegio arbitrale di cui al successivo art.21.

ART. 20 – SCIoglimento DEL CONSORZIO

Lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio saranno regolati dalle norme del codice civile e l'assemblea delle imprese consorziate procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Eventuali residui del fondo al momento della liquidazione verranno ripartiti fra le imprese consorziate nella misura percentuale relativa al valore della partecipazione al fondo consortile.

ART. 21 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le imprese consorziate , e fra uno di queste ed il Consorzio, in conseguenza diretta o indiretta del presente atto ed in generale in dipendenza delle operazioni che formano oggetto dello stesso, qualora non sia possibile risolverla in via amichevole o attraverso l'intervento degli organi consortili, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, il quale giudicherà in via irrituale e secondo equità.

Le determinazioni del collegio saranno vincolanti per le parti così come se fossero loro determinazioni , e dovranno essere ad esse comunicate con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di costituzione del collegio.

Il collegio arbitrale sarà costituito da un arbitro nominato da ciascuno delle parti e da un terzo, con qualifica di presidente del collegio, nominato d'accordo dagli arbitri di parte, e in difetto, su istanza della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio di Foggia, cui competerà anche la nomina dell'arbitro della parte che non provveda, entro 8 giorni dalla notifica del nominativo dell'arbitro della controparte, ad analogo designazione e notifica.

ART. 22 – DOMICILIO ELETTO

Agli effetti del presente atto, e per tutti gli atti relativi al Consorzio, le imprese consorziate eleggono domicilio presso la sede del Consorzio.

ART. 23 – DEPOSITO DELL'ATTO COSTITUTIVO

Il presente atto sarà depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia, ai sensi e per gli effetti dell'art.2612 del codice civile.

ART. 24 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia.

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FOGGIA.

IL PRESIDENTE